

## **DETERMINAZIONE 31 OTTOBRE 2023 DSME 3/2023**

DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI  
DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER L'ANNO D'OBBLIGO 2023

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

#### **VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2012, n. 102;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 6 ottobre 2016, 557/2016/R/efr (di seguito: deliberazione 557/2016/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 febbraio 2020, 47/2020/R/efr;
- il comunicato agli operatori in data 11 ottobre 2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità in pari data (di seguito: comunicato dell'11 ottobre 2023);
- le osservazioni ricevute dagli operatori in merito al comunicato dell'11 ottobre 2023.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha, tra l'altro, confermato disposizioni oggetto della normativa precedente in vigore in materia di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) e, in particolare, che:
  - siano soggetti agli obblighi di risparmio energetico, anche per ciascun anno successivo al 2016 i distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di

- 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti agli anni d'obbligo (articolo 3, comma 1);
- ogni distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi debba adempiere a essi *pro quota* e che tali quote siano determinate dal rapporto tra la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita da ciascuno di essi ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di energia elettrica o di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette a tali obblighi, entrambe conteggiate nell'anno solare due anni antecedente a ciascun anno d'obbligo (articolo 4, commi 7 e 8);
  - l'Autorità annualmente determini la quota degli obblighi in capo a ciascun distributore soggetto agli obblighi e comunichi tali quote al Ministero dello Sviluppo Economico – le cui competenze in materia sono ora in capo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – e al Gestore dei Servizi Energetici (articolo 4, commi 7, 8 e 9);
  - in continuità con gli anni precedenti, il decreto ministeriale 21 maggio 2021, nel modificare e aggiornare alcuni aspetti del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e oltre a ridefinire il previgente obiettivo nazionale di risparmio energetico per l'anno 2020, ha, tra l'altro, definito nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico per gli anni 2021-2024. In particolare, gli obiettivi nazionali di risparmio energetico in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l'anno 2023 sono pari, rispettivamente, a 1,05 e 1,30 milioni di TEE (articolo 4-bis, commi 2 e 3);
  - l'Autorità, con la deliberazione 557/2016/R/efr, ha definito criteri e modalità con i quali raccogliere i dati necessari all'individuazione dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi di cui al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e alla ripartizione tra questi degli obiettivi nazionali di risparmio energetico, a valere per gli anni d'obbligo a decorrere dal 2017;
  - ai sensi del punto 3. della medesima deliberazione 557/2016/R/efr, è stato altresì dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità – le cui competenze in merito all'applicazione degli strumenti incentivanti per l'efficienza energetica richiesta dalla normativa primaria o secondaria sono state successivamente affidate in prima battuta alla Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia e attualmente alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia – per la trasmissione al Ministero competente e al Gestore dei Servizi Energetici delle informazioni raccolte al fine della determinazione degli obblighi di risparmio energetico in capo a ciascun distributore.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione, è stato ritenuto opportuno continuare ad adottare le medesime modalità di raccolta dei dati introdotte nell'anno 2021, facilitando quelle adottate in precedenza che rendevano necessari maggiori oneri in capo ai soggetti regolati; in particolare, con il comunicato dell'11 ottobre 2023 è stato confermato che l'individuazione e la ripartizione degli obblighi di risparmio energetico anche per l'anno 2023 sarebbe stata direttamente effettuata sulla base del numero di clienti allacciati alle reti e dei quantitativi di energia elettrica e di gas distribuiti già comunicati all'Autorità nell'ambito dell'*Indagine annuale sui settori regolati*, condotta ai sensi della legge 481/95, articolo 2, commi 12, lettere i) e l), e 22, (di seguito: *Indagine annuale*) e ivi riportati nelle Tabelle 1 e 2;

- con lo stesso comunicato dell'11 ottobre 2023 è stato indicato che, ai fini della ripartizione degli obblighi di risparmio energetico, gli operatori potessero far pervenire eventuali rettifiche dei dati trasmessi nell'ambito dell'Indagine annuale e ivi riportati nelle Tabelle 1 e 2, indicando le relative motivazioni, entro il termine del 24 ottobre 2023;
- entro il termine indicato alcune imprese distributrici di energia elettrica hanno comunicato specifiche rettifiche o precisazioni.

**RITENUTO:**

- necessario procedere con la determinazione delle quote dell'obiettivo di risparmio energetico in capo a ciascuno dei distributori di energia elettrica e gas naturale soggetto agli obblighi per l'anno 2023, tenendo conto delle osservazioni ricevute;
- opportuno, in particolare, determinare le quote dell'obiettivo di risparmio energetico in capo alle imprese distributrici di energia elettrica per l'anno d'obbligo 2023 sulla base dei dati oggetto del comunicato dell'11 ottobre 2023, come rettificati o precisati dalle imprese;
- altresì necessario procedere con la trasmissione della presente determinazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici

**DETERMINA**

1. ai fini della presente determinazione si applicano le definizioni di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e quelle della deliberazione 557/2016/R/efr;
2. i distributori di energia elettrica e di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, soggetti per l'anno 2023 agli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera c), del medesimo decreto, sono indicati nella prima colonna, rispettivamente, della Tabella A e della Tabella B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica, di cui all'articolo 4-bis, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, da conseguire nell'anno 2023 da parte di ciascun distributore di energia elettrica di cui al punto 2., arrotondati all'unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella A;
4. gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale, di cui all'articolo 4-bis, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, da conseguire nell'anno 2023 da parte di ciascun distributore di gas naturale di cui al punto 2., arrotondati all'unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi, sono indicati nella seconda colonna della Tabella B;

5. la presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito *internet* dell'Autorità *www.arera.it*.

31 ottobre 2023

Il Direttore  
Luca Lo Schiavo

**Tabella A – Distributori di energia elettrica soggetti all’obbligo nazionale di incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2021, per l’anno 2023 e corrispondente obbligo quantitativo**

	<b>Obbligo quantitativo (numero di certificati bianchi)</b>
AcegasApsAmga S.p.a.	3.235
Areti S.p.a.	36.627
Asm Terni S.p.a.	1.374
Deval S.p.a.	2.165
e-distribuzione S.p.a.	926.506
Edyna S.r.l.	8.020
Inrete Distribuzione Energia S.p.a.	8.435
Ireti S.p.a.	14.245
Servizi a Rete S.r.l.	1.931
Set Distribuzione S.p.a.	8.466
Unareti S.p.a.	34.193
V-Reti S.p.a.	4.803

**Tabella B – Distributori di gas naturale soggetti all’obbligo nazionale di incremento dell’efficienza energetica di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2021, per l’anno 2023 e corrispondente obbligo quantitativo**

	<b>Obbligo quantitativo (numero di certificati bianchi)</b>
2i Rete Gas S.p.a.	276.521
A.S.A. – Azienda Servizi Ambientali S.p.a.	3.877
AcegasApsAmga S.p.a.	22.441
Adistribuzionegas S.r.l.	3.750
Adrigas S.p.a.	11.098
Aemme Linea Distribuzione S.r.l.	8.667
AMG Energia S.p.a.	4.266
AMGAS S.p.a.	2.044
AP Reti Gas Nord Est S.r.l.	15.957
AP Reti Gas S.p.a.	34.853
AP Reti Gas Vicenza S.p.a.	8.132
AS Retigas S.r.l.	12.086
Azienda Municipale Del Gas S.p.a.	4.682
Centria S.r.l.	27.914
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.a.	9.733
EDMA Reti Gas S.r.l.	7.591
Erogasmet S.p.a.	19.746
G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a.	13.975
GESAM Reti S.p.a.	7.698
GIGAS Rete S.r.l.	7.931
GP Infrastrutture S.r.l.	9.490
INRETE Distribuzione Energia S.p.a.	94.407
IRETI S.p.a.	57.473
Italgas Reti S.p.a.	345.378
LD Reti S.r.l.	27.367
Lereti S.p.a.	24.668
Marche Multiservizi S.p.a.	6.602
Murgia Reti Gas S.r.l.	2.719
NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.	4.541
Novareti S.p.a.	15.399
Prealpi Gas S.r.l.	5.921
Reti Metano Territorio S.r.l.	4.932
RetiPiù S.r.l.	19.921
S.I.Di.Gas S.p.a.	3.669
SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l.	5.542
Servizi A Rete S.r.l.	8.645
Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.a.	3.711
Società Impianti Metano S.r.l.	10.887
Toscana Energia S.p.a.	49.277
Umbria Distribuzione Gas S.p.a.	2.693
Unareti S.p.a.	76.973
V-Reti S.p.a.	16.826